

Bozza 05.05.10



**PROTOCOLLO D'INTESA PER
LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA I DISTRIBUTORI ED I GESTORI DEI
CENTRI DI RACCOLTA DEI RAEE DOMESTICI**

Premesso che :

- l'aumento della raccolta differenziata dei RAEE è obiettivo di interesse generale e costituisce la condizione fondamentale per garantire la massima efficienza del sistema; i valori registrati attualmente in Italia sono infatti inferiori non solo a quelli della media europea, ma anche agli obiettivi quantitativi (4 kg/ab*anno) fissati per il 31.12.2008 dal D.Lgs. 151/05;
- il sistema della raccolta e, in questo ambito, la rete dei CdR comunali, sono essenziali per il conferimento differenziato dei RAEE da parte dei cittadini/consumatori e dunque per incrementare ed ottimizzare l'intercettazione all'origine dei rifiuti tecnologici;
- in assenza di adeguate campagne informative e in virtù della passata deroga all'obbligo del ritiro "1 contro 1" da parte dei distributori, l'apporto alla RD dei RAEE domestici era stato affidato unicamente alla sensibilità e alla volontarietà dei cittadini, nonché alle iniziative delle istituzioni locali e dei Soggetti Gestori da essi delegati;
- l'applicazione della previsione normativa relativa all'obbligo del ritiro "1 contro 1" da parte della distribuzione può certamente dare un impulso decisivo allo sviluppo della RD dei RAEE;
- il regolamento, recante modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica delle AEE, definisce il quadro amministrativo agevolato per lo svolgimento di tale attività;
- poiché non tutti i comuni italiani dispongono di un centro di raccolta o della facoltà di far conferire presso un centro di raccolta convenzionato i RAEE generati dai propri cittadini, si rileva una difformità di servizio sul territorio nazionale che può condizionare la possibilità di conferimento della distribuzione;
- la distribuzione non ha la garanzia di poter conferire i RAEE ritirati dai consumatori presso un CdR.

Atteso che :

- i distributori effettuano il ritiro dei RAEE generati dai consumatori in occasione dell'acquisto di nuove apparecchiature;
- i comuni, anche attraverso i gestori dei servizi pubblici di raccolta, che dispongono della esperienza, delle competenze e delle strutture necessarie, si adopereranno per fornire alla distribuzione adeguata assistenza tecnica e supporto logistico, anche al fine di realizzare un sistema integrato di raccolta, piuttosto che reti parallele operanti sullo stesso territorio e sulla medesima tipologia di RAEE domestici;
- l'Accordo di Programma in essere tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE prevede un incremento del premio di efficienza assicurato dai SC ai Sottoscrittori che accolgono i RAEE provenienti dalla Distribuzione.

Ritenuto pertanto che possa essere obiettivo comune e condiviso:

- organizzare a livello territoriale per bacini ottimali (ad esempio su scala provinciale, subprovinciale o ATO) un sistema di raccolta integrata dei RAEE domestici, sulla base di specifiche modalità ovvero secondo programmi concordati tra le istituzioni locali, i gestori dei CdR pubblici e privati, i produttori (attraverso i sistemi collettivi) e i distributori di AEE;
- definire modalità e condizioni operative chiare e semplici di rapporto tra i soggetti interessati;
- favorire pertanto il conferimento diretto ai CdR comunali dei RAEE domestici ritirati dai clienti da parte dei distributori o dei soggetti da questi incaricati;
- per quanto riguarda i RAEE non conferiti dai consumatori direttamente ai distributori o ai soggetti da questi incaricati, sensibilizzare gli acquirenti delle nuove apparecchiature a rivolgersi direttamente ai CdR per il conferimento dei loro RAEE

Tutto ciò premesso e considerato, le parti sottoscrittrici del presente Protocollo d'Intesa.

CONVENGONO

Che le attività dei CdR comunali, nel fornire al sistema di gestione dei RAEE gli strumenti tecnico-operativi per ottimizzare la fase della raccolta, venga opportunamente supportata e regolamentata tramite il presente Protocollo d'Intesa dal punto di vista tecnico, logistico ed amministrativo, secondo modalità atte a soddisfare, da una parte, le necessità di conferimento dei cittadini/consumatori e degli operatori della distribuzione (o di terzi da questi incaricati) e, dall'altra, le esigenze organizzative e gestionali dei centri di raccolta stessi,

CONCORDANO ALTRESI'

Sulle seguenti linee-guida per la regolazione dei rapporti tra i distributori ed i Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali.

1. Le linee guida avranno per oggetto unicamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici;
2. I Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, nell'ambito dei piani territoriali relativi alla raccolta dei RAEE citati in premessa, indicano al Centro di Coordinamento Raee tramite l'apposito portale web quali CdR, per idonea potenzialità e organizzazione logistica in relazione ai diversi raggruppamenti, risultano sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai distributori suddivisi nei raggruppamenti previsti dal DM 185/07 e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento di cui al successivo punto 4.;
3. In relazione al punto 2 di cui sopra, i Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali indicano, con le stesse modalità, per ogni CdR che possa ricevere i RAEE domestici conferiti dalla distribuzione, i giorni e gli orari in cui sia possibile tale conferimento, nonché i raggruppamenti di RAEE e i relativi quantitativi massimi o il numero dei pezzi ricevibili dal CdR ovvero i volumi o la superficie massima a disposizione;
4. L'accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita o dei luoghi di raggruppamento della Distribuzione (identificati in base a codice fiscale ed indirizzo) si distingue in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:
 - a. Piccolo Conferitore, identificato in base a codice fiscale ed unità di vendita: conferimento fino a 200 kg o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;

- b. Grande Conferitore, identificato in base a codice fiscale ed unità di vendita: tutti i casi che non rientrano nel punto a;

Il Grande Conferitore che debba conferire la quantità di cui al punto a) potrà farlo alle condizioni sottoesposte (senza prenotazione), esclusivamente ai CdR cui è destinato.

5. La Distribuzione accede al portale del CdC RAEE per l'individuazione dei CdR che possano erogare il servizio alla Distribuzione stessa. Il CdC RAEE indicherà la mappatura e le caratteristiche; salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande Conferitore deve prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi;
6. Il conferimento dei RAEE ai CdR da parte dei soggetti titolati di cui sopra e previsti dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 65 del 8 Marzo 2010 dovrà avvenire in maniera ordinata e secondo i raggruppamenti previsti dal DM 185/07; a tal fine tali soggetti dovranno provvedere, all'atto del conferimento, alla separazione ed al deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo raggruppamento), sulla base di quanto indicato dal Soggetto Gestore del CdR, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR e salvaguardando l'integrità dei RAEE;
7. I Tempi Massimi di Intervento e le frequenze di prelievo dei RAEE previste per i CdR disponibili al conferimento da parte dei distributori e dei soggetti previsti dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 65 del 8 Marzo 2010, sono definite in un allegato specifico alle Condizioni Generali di Ritiro collegate all'AdP sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008, e verranno eventualmente rivisitate dopo un adeguato periodo di monitoraggio che si concorda essere di 6 (sei) mesi dalla data di avvio del sistema di raccolta della Distribuzione;
8. I Distributori si accreditano al portale del CdC e durante tale fase sono tenuti a fornire ai gestori dei CdR, oltre ad i dati di base che identifichino il punto vendita ed i luoghi di raggruppamento, sempre per tramite del portale messo a disposizione dal CdC RAEE, l'elenco dei trasportatori iscritti alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali prevista nel Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 65 del 8 Marzo 2010 e contrattualmente collegati alla distribuzione, che sono incaricati per conto loro del ritiro dei RAEE dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi rifiuti ai CdR. Sempre attraverso il portale del CdC sarà possibile la visualizzazione dei documenti autorizzativi utili al riconoscimento dei soggetti con feritori;
9. I Comuni assicurano tramite i CdR il conferimento dei RAEE domestici prodotti sul proprio territorio da parte dei Distributori anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) Dlgs. 151/05. Saranno segnalate eventuali situazioni di criticità relative alla stipula delle convenzioni (Allegato schema di convenzione). Al fine di integrare e razionalizzare la rete dei CdR pubblici, è prevista l'iscrizione nel sistema di raccolta e la conseguente indicazione di CdR privati che siano disponibili al conferimento dei RAEE da parte della distribuzione, a condizione che sia stipulata apposita Convenzione/Contratto tra il CdR privato ed il Comune o Soggetto Gestore da esso delegato;
10. I RAEE di provenienza domestica, conferiti dai Distributori ai CdR e ritirati dai Sistemi Collettivi saranno identificati dai soli codici CER 200121*, 200123*, 200135*, 200136;

11. Nel rispetto delle norme vigenti, dell'AdP sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008 e del presente Protocollo d'Intesa, sono fatti salvi accordi specifici tra i distributori e le istituzioni locali o i gestori dei CdR che comportino condizioni di miglior favore rispetto a quanto contenuto nel presente Protocollo;
12. Tutti i rifiuti diversi dai RAEE verranno respinti;
13. Non sarà consentito accesso ai CdR di RAEE privi di componenti essenziali o seriamente danneggiati.

Il presente Protocollo sarà sottoposto ad una verifica dopo 6 mesi per valutarne l'efficacia.